



Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano  
Tribunale di Milano  
Sezione tredicesima civile

Il giudice dottor Piero Novelli avvocato, ha pronunciato il seguente:

DECISIONE

Nella causa civile contro il maggiore di corso generale anno Giovanni [REDACTED] di

[REDACTED]  
[REDACTED] da

con sede in Milano, rappresentata e difesa dall'avvocato Dott. Antonio Lazzari  
ed effettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano viale Filippo Maria  
D'Amico

per lui

DECISO

Rendimento [REDACTED] su deposito del termine di trent'anni.  
Rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Ricchetti ed effettivamente  
domiciliato presso il suo studio in Milano via Crisostomo 21.

Documenti

Capitolo IV - Introduzione e riforma dell'ordinamento

costituzionale della Repubblica Italiana



### MOTIVI DELLA DECISIONE

- Per quanto riguarda le domande, eccezioni e richieste orzionali delle parti si rinvia agli atti processuali delle medesime ed al verbum deludicite. Attesto che la recente modificazione dell'art. 1821, n.4, c.p.c. ad opera della legge 10/2/1997, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le cause di incertezza anteriori alla decisione causa.
- Venerdì prima direttamente al merito del giudizio nel merito quindi, si può
- X) rilevare la fraduzza della scissione delle censure raportate dalla società risalente alla deliberazione condonatoria del 10/11/1996. La signata in questa sede, censura che si sostanzia nell'affermazione di nullità della delibera di mezzo per la sua mancata corrispondenza all'equilibrio formale previsto dall'art. 29, ultimo comma, del Regolamento condonatorio contrattuale vigente nell'edificio di [REDACTED]. Introduzione fra le parti due documenti ascensionali siano sottoscritti dal presidente dell'assemblea condonatoria da un segretario e da un condominio che vi partecipa.
- nel caso di specie, infatti, il verbale riunione del 10/11/1996, diffuso successivamente tra i condonari, recava la sola firma del presidente dell'assemblea, mancando di quella del segretario. Mentre l'impostanza mancante della firma di un condominio è stata emendata nel corso del giudizio mediante la produzione di una copia del verbale di que sottoscritta dal presidente e da una parte dei condonari che partecipavano alla riunione in questione.
- a dispetto delle regolamentazioni condonatorie sopra citata, anche, deve rilevarsi integrare una forma convenzionale ex art. 1821 cod. civ. norma operativa che in virtù dell'art. 1824 cod. civ. è destinata a trovare applicazione avere rapporto con le variazioni passate dei condonatori, la cui natura di fatto multilaterale non può tuttavia risultare tale da essere pertanto priva di finalità.



TRIBUNALE DI MILANO  
Sentenza R.G. 9557/2007

Pl. 2000 n. 3

Trentanto, la mancata integrale adozione della prescritta forma consueta e cioè la redazione di un verbale assestabile privo della firma del segretario, comporta la nullità della deliberazione stessa, profilo, questo, che verranno accordate - a prescindere dalla relativa fondatezza - ogni ulteriore sentenza formulata dall'attrice in relazione alla deliberazione impugnata.

La domanda deve essere accolta e il condominio convenuto, concorrente, dovrà rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.

D.R.M.

Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

dichiara nulla per il difetto di forma di cui in materia di la deliberazione condominiale del 10/11/2006 del Condominio [REDAZIONE]

[REDAZIONE] condanna il Condominio sopra indicato a rifondere all'attrice [REDAZIONE]

[REDAZIONE] (già [REDAZIONE]) le spese di lite che si liquidano in € 3.200,00 complessivi oltre IVA e cassa.

Milano, 9/1/2010

il giudice

dottor Pierdomenico Santolini

GEN. 2010

8 - 11:40